



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

12



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 2-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione internazionale' di questo numero della Rivista riporta, per quanto riguarda la legislazione, le nuove disposizioni turche sulla restituzione alle minoranze religiose dei famosi beni confiscati; per quanto riguarda la giurisprudenza, *in secundis*, si annoverano sentenze tedesche sulla non licenziabilità nelle imprese di tendenza, sull'utilizzabilità delle immagini del Papa per la propaganda politica, sulla macellazione islamica; sentenze francesi sulle pensioni di reversibilità indispensabilmente legate al matrimonio, sull'apertura domenicale dei negozi, sul finanziamento indiretto ai culti, sulla differenza fra 'insegnamento religioso' ed 'indottrinamento religioso', sui simboli religiosi indossati nei luoghi di lavoro privati; una sentenza del *Tribunal constitucional* peruviano, sui simboli religiosi nei luoghi pubblici e sulla laicità dello Stato; sentenze della CEDU sull'obiezione di coscienza al servizio militare, sull'educazione della prole, sul divieto d'erigere minareti, sulla tassazione dei culti.

Legislazione

TURCHIA

Decreto sulla restituzione alle minoranze religiose dei beni confiscati, KHK/651, pubblicato sulla Resmî Gazete n. 28038, del 27 agosto 2011.

Nell'ambito d'un 'decreto omnibus', l'articolo che riguarda il (parziale) ritorno allo *status quo* del 1936 è il n. 17:

MADDE 17 – 5737 sayılı Kanuna a a ıdaki geçici madde eklenmi tir.

“GEÇ C MADDE 11 – Cemaat vakıflarının;

a) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup malik hanesi açık olan ta inmazları,
b) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamula tırma, satı ve trampa dı ındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlü ü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı ta inmazları,

c) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çe meleri,

tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten itibaren oniki ay içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararından sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescil edilir.

Cemaat vakıfları tarafından satın alınmı veya cemaat vakıflarına vasiyet edildi i veya ba ı landı ı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen ta inmazlardan üçüncü ahışlar adına kayıtlı olanların Maliye Bakanlığı inca tespit edilen rayiç de eri Hazine veya Genel Müdürlük tarafından ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ili kin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

Esso modifica l'art. 11 della legge del 2008 sulle Fondazioni.

Il precedente articolo 11 prescriveva che il valore di mercato delle proprietà acquistate da Fondazioni religiose o lasciate in eredità o donate loro, ma che fossero state assegnate al Tesoro, alla Direzione Generale per le Fondazioni, oppure alle Amministrazioni Provinciali Speciali, sarebbero state valutate e che il pagamento sarebbe stato fatto alla rispettiva Fondazione dal Tesoro o dalla Direzione Generale. Questo si sarebbe fatto anche per le proprietà trasferite a terze parti, e l'articolo stabiliva che successive disposizioni avrebbero precisato le procedure per l'applicazione di queste norme.

Il nuovo articolo 11, invece, dice che le proprietà immobiliari potranno venir restituite dietro presentazione d'apposita istanza entro dodici mesi dall'entrata in vigore della normativa.

Giurisprudenza

GERMANIA

Bundesarbeitsgericht, 8 settembre 2011, n. 2 AZR 543/10 (Imprese di tendenza – diritto del lavoro)

Un primario d'un ospedale cattolico viene licenziato per essersi risposato solo civilmente. La direzione dell'ospedale invoca il diritto costituzionalmente garantito alle confessioni religiose d'organizzarsi secondo proprie normative, il che presuppone da parte dei loro dipendenti un obbligo di fedeltà verso i principî fondamentali della confessione religiosa interessata, la cui violazione giustifica senz'altro il licenziamento. Il BAG conferma e ribadisce quest'orientamento, peraltro costante nella giurisprudenza tedesca, tuttavia ritiene non sia applicabile nel caso *de quo*, giacché l'ospedale cattolico aveva esso stesso disatteso questi principî, assumendo negli anni precedenti medici non cattolici sia divorziati e risposati, sia semplicemente conviventi. Se dunque l'ospedale per primo ha soprasseduto in quei casi al rispetto dei principî cattolici, ciò significa che ritiene la loro osservanza non essenziale, e dunque non può oggi invocarne la violazione per giustificare un licenziamento.

Verwaltungsgericht di Berlino, sentenza del 30 agosto 2011, n. VG 1 L 285.11 (Neutralità religiosa – Papa – partiti politici)

I partiti politici in Germania, ma soprattutto secondo la Costituzione del Land di Berlino, devono obbligatoriamente essere neutrali dal punto di vista religioso. Proprio per questo loro universalismo la città mette loro a disposizione pannelli pubblicitari di 9 mq ai principali incroci stradali. Non è perciò permesso ad un partito politico utilizzare immagini del Papa e della sua imminente visita in Germania a scopo di propaganda politica.

BayVerwG, sentenza n. 9 BV 09.2892, del 22 luglio 2011 (Islam – macellazione islamica)

Alla macellazione islamica si applica la protezione della libertà religiosa costituzionalmente garantita, sicché un macellaio islamico può svolgere il proprio lavoro violando anche senza specifica ed apposita autorizzazione la legge sulla protezione degli animali.

FRANCIA

Conseil Constitutionnel, sentenza n. 2011-155, del 29 luglio 2011 (libertà di coscienza – matrimonio)

Non viola la libertà di coscienza garantita dalla Costituzione francese la legislazione sulle pensioni di reversibilità, che ne prevede la concessione solo alla parte superstite di una coppia coniugata, mentre la nega nel caso in cui vi fosse stata una semplice convivenza, ancorché di lunghissima data.

Conseil Constitutionnel, sentenza 2011-157, del 5 agosto 2011 (laicità dello Stato – apertura domenicale dei negozi)

Non viola il principio d'eguaglianza, né quello di laicità dello Stato, la normativa che vieta, in Alsazia e Lorena, nei dipartimenti dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella, l'apertura domenicale dei negozi, a nulla rilevando che all'origine dell'introduzione di questo divieto vi sia il rispetto per la festività domenicale cattolica.

Conseil d'État, n. 308544, del 19 luglio 2011 (legge del 1905 di separazione – finanziamento culti)

La legge del 1905 non impedisce che una collettività territoriale partecipi al finanziamento d'un bene destinato ad un luogo di culto (qui: un nuovo organo per la chiesa comunale), laddove ciò fosse giustificato dall'esistenza d'un interesse locale.

Conseil d'État, n. 308817, del 19 luglio 2011 (legge del 1905 di separazione – finanziamento culti)

La legge del 1905 non vieta alle municipalità di valorizzare i monumenti d'attrazione turistica presenti sul loro territorio, anche se si trattasse di edifici di culto, ed anche se l'opera di valorizzazione (qui: un ascensore che permettesse anche alle persone disabili d'accedere ad una basilica) tornasse a vantaggio dell'edificio di culto.

Conseil d'État, n. 309161, del 19 luglio 2011 (legge del 1905 di separazione – finanziamento culti)

Lo stanziamento di fondi pubblici a favore della risistemazione d'un macello locale, essenzialmente ma non esclusivamente destinato ad essere utilizzato per la macellazione rituale islamica, non viola la legge del 1905, essendo prevalente il principio d'ordine pubblico della tutela della sanità pubblica e delle normative igienico-sanitarie, ed a condizione che l'opera così migliorata sia poi accessibile a tutti, senza preferenze per un dato culto.

Corte d'Appello di Bordeaux, VIa chambre civile, n. 10/06281, del 14 giugno 2011 (affidamento prole – insegnamento religioso – indottrinamento religioso)

Coniugi divorziati, figlio assegnato in affidamento congiunto. La madre chiede l'affidamento esclusivo del figlio, asserendo sia negativa l'influenza su di lui esercitata dal padre, che – come avvalorato da varie testimonianze – non gli parla d'altro che della propria religione e del proprio Dio, e contesta l'insegnamento scolastico bollando come 'sciocchezze' l'insegnamento della preistoria e dei dinosauri. La Corte accoglie l'istanza, distinguendo fra insegnamento religioso ed indottrinamento religioso, che – quest'ultimo – può essere ansiogeno e nocivo alla salute.

HCI (Haut Conseil à l'intégration), parere dell'11 settembre 2011 (abbigliamento sui luoghi di lavoro privati – simboli religiosi)

L'HCI, nell'ambito della missione affidatagli dal Presidente della Repubblica nel 2010, sull'applicazione del principio di *laïcité* in Francia, massime sul tema "espressione religiosa e laicità nell'impresa", ha presentato un rapporto nel quale certo ribadisce che le imprese private debbano rispettare la libertà di coscienza dei propri dipendenti, ma debbono anche garantire un ambiente di lavoro religiosamente neutro, sicché l'HCI raccomanda caldamente modifiche legislative alla normativa sul lavoro che permettano alle imprese d'inserire nei propri regolamenti interni disposizioni che regolamentino l'abbigliamento ed simboli religiosi indossati, nonché le pratiche religiose in azienda.

PERÙ

Tribunal Constitucional, sentenza n. 0P5416-2009-PA/TC, del 27 giugno 2011 (simboli religiosi nei luoghi pubblici – laicità dello Stato – Chiesa cattolica)

Il ricorrente chiede la rimozione dalle aule giudiziarie dei simboli della religione cattolica come la Bibbia ed il crocifisso, invocando violazione della libertà religiosa *ex art. 2 comma 3* della Costituzione peruviana (“Tutti hanno diritto alla libertà di coscienza e di religione, in forma individuale od associata: Non vi saranno persecuzioni contro idee o credenze religiose. Non vi sono delitti d’opinione. L’esercizio pubblico di tutte le confessioni è libero, sempreché non offenda la morale o l’ordine pubblico”), e violazione del principio di non discriminazione, *ex articolo 2 comma 2* (“Tutti hanno diritto... ad essere uguali dinanzi alla legge. Nessuno può esser discriminato per motivi di ... religione”), e violazione del principio di laicità dello Stato, *ex art. 50* (“Nell’ambito d’un regime d’indipendenza ed autonomia, lo Stato riconosce la Chiesa cattolica come elemento importante nella formazione storica, culturale e morale del Perù, e le presta collaborazione. Lo Stato rispetta le altre confessioni religiose e può stabilire con esse forme di collaborazione”).

L’istanza viene respinta dal Tribunal Constitucional, sulla base d’una serie d’argomentazioni:

I) il diritto fondamentale alla libertà religiosa, secondo la Corte Interamericana per i Diritti Umani, è uno dei pilastri della società democratica, e permette alle persone di conservare, cambiare, professare o diffondere la propria religione o le proprie credenze con assoluta libertà (*affaire ‘Olmedo Bustos vs. Cile’, 5 febbraio 2001, n. 79*), il che implica il diritto a non essere obbligati ad agire contro le proprie convinzioni, cosa che la presenza d’un simbolo religioso non obbliga a fare;

II) la laicità dello Stato implica che lo Stato non aderisca a nessun credo religioso in particolare, ma il Perù riconosce la Chiesa cattolica come elemento integrante del suo processo di formazione storica, culturale e morale: dalla lettura sistemica della Costituzione peruviana emerge chiaramente che lo Stato distingue gli elementi temporali da quelli spirituali, affermando che la fede religiosa e la morale sono regolate esclusivamente dalla coscienza personale. Però non può essere sottovalutato il fatto che la religione cattolica è stata ed è la fede tradizionale del popolo peruviano, e per varie ragioni permea il concetto stesso di nazione. Perciò si può affermare che la presenza di simboli religiosi come il crocifisso o la Bibbia è frequentissima in molti luoghi pubblici, comprese le aule giudiziarie, ma non essi violano né la libertà religiosa né la laicità dello Stato, essendo simboli delle radici storiche del Perù.

Ne discende che se in una chiesa un crocifisso ha un significato religioso, in un luogo pubblico esso ha un valore culturale, legato alla storia del Paese, alla sua cultura od alle sue tradizioni. In questo contesto, il fatto che lo Stato conservi questi simboli nei luoghi pubblici non significa che abbandoni la propria condizione di Stato laico, esattamente nel senso indicato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nella sentenza ‘Marsch vs. Chambers’ (463 US 783 [1983]), con la quale essa ha riconosciuto la costituzionalità del fatto che all’apertura delle sessioni parlamentari parli un cappellano retribuito con fondi pubblici, dato che ciò vien fatto ininterrottamente da più

di 200 anni, e tale pratica è ormai entrata a far parte del patrimonio storico-sociale statunitense. Invocare la guida divina in un organo pubblico incaricato di fare le leggi non significa l'instaurazione d'una religione ufficiale, ma è semplicemente un riconoscimento tollerabile delle convinzioni religiose ampiamente sentite dal popolo di quel Paese.

La laicità dello Stato è incompatibile con uno Stato che si consideri difensore o protettore d'una determinata confessione, e lo è parimenti con uno Stato che promuova l'ateismo o l'agnosticismo o l'eliminazioni dall'ambito pubblico d'ogni espressione d'origine religiosa. L'incompetenza dello Stato verso la fede e la pratica religiosa non significa la promozione dell'ateismo, né dell'ateismo con l'eliminazione dei simboli religiosi dalla sfera pubblica, né l'imposizione d'una ideologia antireligiosa.

Corte Europea per i Diritti dell'Uomo

Grande Chambre, affaire 'Bayatyan vs. Armenia',

n. 23459/03, sentenza del 7 luglio 2011

(Testimoni di Geova – libertà di coscienza – servizio militare)

Il ricorrente, testimone di Geova, chiamato nel 2001 sotto le armi, segnala alla competente Autorità militare il fatto di non poter svolgere, per motivi religiosi, il servizio militare, dichiarandosi però al contempo disposto a prestare servizio civile alternativo. L'Armenia, però, all'epoca non aveva ancora una legge che prevedesse il servizio civile alternativo a quello militare obbligatorio (approvata nel 2003 ed entrata in vigore nel 2004), sicché il ricorrente viene condannato a due anni e mezzo di prigione. Adita la CEDU, nel 2009 la Terza sezione aveva escluso la violazione dell'art. 9; la Grande Camera, interpellata in appello, ha invece ora riconosciuto la violazione dell'art. 9, condannando l'Armenia al pagamento di 20.000 euro di risarcimento.

La Grande Camera riconosce che l'art. 9 non menziona espressamente il diritto all'obiezione di coscienza, ma afferma che il testo della Convenzione vada interpretato secondo lo spirito dei tempi.

V Sezione, affaire 'Dojan et alii vs. Germania', n. 319/08, decisione sull'ammissibilità del 13 settembre 2011

(Chiesa evangelica battista – educazione della prole – libertà religiosa)

I ricorrenti sono 5 coppie di genitori della Chiesa evangelica battista che hanno adito, nel 2005, la CEDU contro il rifiuto delle autorità scolastiche della Nordreno-Vestfalia d'esonere i loro figli, in quarta elementare, dai corsi obbligatori d'educazione sessuale, dalle attività teatrali in cui si rappresentavano scene di violenza sessuale e stupri di gruppo insegnando alle bambine a come difendersi, e dalle feste organizzate a scuola per il carnevale, invocando il loro diritto ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni religiose. La CEDU osserva che il sistema tedesco esclude la possibilità dell'insegnamento privato a domicilio, essendo invece volto all'integrazione dei bambini nella società onde scongiurare la formazione di società parallele, e ciò è conforme alla giurisprudenza CEDU relativa all'importanza del pluralismo per la democrazia. La Corte dichiara l'istanza inammissibile, dato che la Convenzione non garantisce il diritto d'una persona di non trovarsi esposta ad idee, anche religiose, diverse e finanche opposte alle sue.

II sezione, affaires ‘Ouardiri vs. Svizzera’, n. 65840/09, e ‘Lega dei musulmani di Svizzera vs. Svizzera’, n. 66274/09, decisione sull’ammissibilità del 28 giugno 2011 (Islam – libertà religiosa – minareti)

In Svizzera, com'è noto, il 29 novembre 2009 si svolse un referendum propositivo volto a modificare la Costituzione elvetica inserendovi il divieto di costruire minareti. Avendo prevalso, col 57,5%, i favorevoli alla modifica, tale divieto è stato inserito nel nuovo comma 3 dell'art. 72 del testo costituzionale svizzero. I ricorrenti invocano gli artt. 9 e 14 della Convenzione, sostenendo vi sia una violazione della libertà religiosa ed una discriminazione su base religiosa.

La CEDU dichiara l'istanza inammissibile: i ricorrenti lamentano che la disposizione costituzionale contestata violi le loro convinzioni religiose, ma non adducono nessun effetto concreto al riguardo, perciò non possono certamente essere vittime, dirette od indirette, della disposizione in questione. La Corte esamina poi se potrebbero essere vittime potenziali: essa constata ch'essi non abbiano sostenuto di poter prevedere, in un futuro prossimo, di costruire una moschea priva di minareto; essi non hanno cioè reso verosimile che la disposizione costituzionale in oggetto possa venir loro applicata. Non sono perciò in nessun modo attualmente vittime d'una violazione a danno della loro libertà religiosa. La semplice eventualità che ciò possa accadere, in un giorno più o meno lontano, non è sufficiente. Inoltre la Corte ritiene che le giurisdizioni svizzere sarebbero perfettamente in grado di valutare la compatibilità con la CEDU d'un eventuale rifiuto all'autorizzazione per costruire un minareto.

Va sezione, affaire ‘Associazione dei Testimoni di Geova vs. Francia’, sentenza del 30 giugno 2011, n. 8916/05 (Testimoni di Geova – finanziamento dei culti – tassazione dei culti)

L'Associazione ricorrente invoca la violazione dell'art. 9 della Convenzione, dato che, dopo essere stata qualificata come ‘setta’ in un rapporto parlamentare del 1995, è stata fatta oggetto di molteplici ispezioni e controlli fiscali, al termine dei quali le è stata negata l'esenzione dalle imposte sulle donazioni ed offerte ricevute dai propri aderenti, venendo considerata dal Fisco francese come una normale persona giuridica, il che ha portato a comminarle una sanzione di 45 milioni di euro, di cui circa la metà a titolo di interessi e di sanzioni amministrative. La CEDU ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato: quest'accertamento tributario costituisce senz'altro un'ingerenza nel diritto alla libertà religiosa del ricorrente; perché una tale ingerenza sia ammissibile, però, è necessario *ex art. 9* della Convenzione ch'essa sia ‘prevista dalla legge’. La versione dell'articolo 757 del codice generale delle imposte in base al quale la sanzione è stata calcolata ed irrogata risale però al 2005. Solo a partire da tale data, dunque, l'Amministrazione tributaria francese può imporre all'Associazione ricorrente il pagamento delle imposte contestate.